

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2013

## NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2013  
Registro n. 3, foglio n. 116

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 30 novembre 1955, n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1956, n. 7.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666 (Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo «status» delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 1957, 70.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1988, n. 250, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. (Regolamenti). — 1 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto n. 1666 del 1956, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5. — Nei casi previsti nello stesso art. VII, paragrafo 9, lettera g), dell'anzidetta Convenzione, il presidente o il giudice deve dare tempestivo avviso del giorno fissato per il dibattimento al comandante del reparto a cui l'imputato appartiene e se ciò non sia possibile o in caso di urgenza al più vicino Comando o Ufficio dello Stato di origine, affinché un rappresentante del Governo di questo Stato possa essere presente al dibattimento.

Il suddetto rappresentante ha il diritto di intervenire anche quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, salvo che la pubblicità del dibattimento sia esclusa per tutelare il segreto politico o militare.»

13G00074

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2013.

**Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di propizamide, sulla base del dossier GF-1158 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

